



Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 183 del 28/12/2009

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MOLINELLA CALCIO 1911 PER LA CONDUZIONE DELLO STADIO COMUNALE. PERIODO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2012.

L'anno DUEMILANOVE il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 11:30, è convocata, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Carica</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
Sindaco-Presidente	SELVA BRUNO	S
Vice Presidente	PINARDI AUDE	S
Assessore	SCOLA GIANNI	S
Assessore	GRUPPIONI MAURIZIO	N
Assessore	GABUSI ANDREA	S
Assessore	ZINI ALESSANDRO	S
Assessore	MAZZANTI LUCA	S
Totale Presenti: 6		Totale Assenti: 1

Assenti giustificati i Signori: GRUPPIONI MAURIZIO

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO .

In qualità di Sindaco, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale


OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MOLINELLA CALCIO 1911 PER LA CONDUZIONE DELLO STADIO COMUNALE. PERIODO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2012.

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Molinella, 28 DIC. 2009

(firma)




AREA SECONDA – SERVIZI FINANZIARI

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000

Molinella, 28 DIC. 2009

(firma)



IL SEGRETARIO GENERALE
(F. to Dott. Danilo Fricano)

IL SINDACO
(F.to Bruno Selva)

Documento rilasciato a seguito di accertamento
da utilizzare nel rispetto del mandato di consiglio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 22/12/2008 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2009/2011 e della relazione previsionale e programmatica;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 183 del 29/12/2008 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009, integrato con Delibera n° 64 del 04/05/2009 per la parte relativa all'assegnazione degli obiettivi;

Richiamati i seguenti atti, tutti esecutivi:

- C.C. n. 26 del 15/03/2000 ad oggetto: "Approvazione delle linee di indirizzo per la gestione del Campo sportivo, dei Campi da tennis, della Palestra e del Palazzetto dello sport";
- G.M. n. 332 del 30/12/2000 ad oggetto: "Convenzione triennale tra il Comune di Molinella e l'Associazione Sportiva Molinella Calcio 1911 per la conduzione dello Stadio Comunale"
- G.M. n. 61 del 19/03/2001 ad oggetto: "Modifica alla deliberazione n. 332/ G.C. del 30/12/2000";
- G.M. n. 227 del 22/10/2001 ad oggetto: "Integrazione all'atto della Giunta Municipale n. 332 /2000 convenzione triennale tra il Comune di Molinella e il Molinella Calcio";
- G.M. n. 293 del 31/12/2003 ad oggetto. "Rinnovo convenzione con l'Associazione Molinella Calcio 1911 per la conduzione dello Stadio comunale – periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2006";
- G.M. n° 243 del 30/12/2006 ad oggetto: "Rinnovo convenzione con l'Associazione Molinella Calcio 1911 per la conduzione dello Stadio comunale – periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2009";

Visto e richiamato l'ultimo comma dell'art. 16 della Convenzione di cui all'oggetto ove viene prevista, per espressa volontà della parti, valutata positivamente l'esperienza triennale, la possibilità di addivenire a rinnovo della medesima convenzione;

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Danilo Fricano)

IL SINDACO
(F.to Bruno Selva)

Acquisiti i pareri summenzionati di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e art. 151 D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di rinnovare, per le espresse motivazioni di cui alla premessa, la Convenzione tra il Comune di Molinella e l'Associazione Sportiva Molinella Calcio 1911 per la conduzione dello Stadio Comunale per il periodo intercorrente 01/01/2010 – 31/12/2012;
2. di dare atto che il corrispettivo comunale a favore delle attività svolte dall'Associazione Sportiva Molinella Calcio 1911 per ciascuna annualità in convenzione, viene fissato in Euro 22.000,00;
3. di impegnare la somma complessiva di € 44.000,00 sul bilancio pluriennale 2009/2011 al **Capitolo 1334** intervento 1060203 "Spesa convenzione per conduzione stadio comunale" Cod. Siope 1306, nel modo seguente:
 - quanto a € 22.000,00 – Anno 2010
 - quanto a € 22.000,00 – Anno 2011
4. di dare atto che si provvederà all'impegno di € 22.000,00, per l'esercizio 2012, sul Bilancio pluriennale 2010/2012 all'apposito capitolo di spesa;
5. di dare atto che gli importi annui di cui sopra dovranno essere erogati in due rate semestrali con scadenza 31 marzo e 30 settembre di ogni anno, dietro presentazione di regolare fattura;
6. di dichiarare, a voti unanimi espressi in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 267/2000.

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
(F. to Dott. Danilo Fricano)

IL SINDACO
(F.to Bruno Selva)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLINELLA E L'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA MOLINELLA CALCIO 1911 PER LA CONDUZIONE DELLO
STADIO COMUNALE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di Legge, l'Amministrazione Comunale di Molinella, rappresentata in questo atto dal Sig,. Pezzoli Giovanni nato a San Pietro in casale il 20 agosto 1955 Comandante della Polizia Municipale e Sport che agisce in esecuzione della Deliberazione n° adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del, esecutiva ai sensi di Legge

E

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOLINELLA CALCIO 1911, con sede in Molinella Via P.Fabbri n. 1, P.I.V.A.01997191208; rappresentata dal suo Presidente, pro-tempore Signor FRASCARI SERGIO nato a Molinella il 28.05.1954 residente a Molinella Via G.Bentivogli, 20. C.F.FRS SRG 54E28 F288C.

Premesso quanto segue:

CRITERI GENERALI

Considerato che:

- con atto deliberativo del Consiglio Comunale n° 190/96 l'Amministrazione Comunale ha inteso approvare gli indirizzi di gestione degli impianti;
- sono obiettivi generali e comuni la promozione e lo sviluppo delle attività sportive di base, allo scopo di assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle attività sportive e psicofisiche, nonché per offrire nuove diverse occasioni di impiego del tempo libero;
- è interesse pubblico favorire la partecipazione

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti.
Cura e redazione nel rispetto del mandato di consigliere comunale

dell'associazionismo democratico alla gestione dei servizi pubblici;

- è ritenuta opportuna una gestione aperta ed unitaria delle attività sportive nel rapporto con tutte le componenti realmente operanti sul territorio comunale;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale di coinvolgere direttamente nella gestione degli impianti le Società Sportive interessate anche allo scopo di contare su un qualificato contributo delle stesse per l'avviamento e per il successivo funzionamento degli impianti medesimi;
- che gli impianti potranno essere adibiti ad uso sperimentale per attività fisico-sportive, formative di base, amatoriali, agonistiche per fasce orarie destinate al soddisfacimento della domanda di pratica sportiva aperta al pubblico;
- si è registrato uno sviluppo positivo nel rapporto fra Comune di Molinella e Società Sportiva nell'ambito della gestione sociale e per la conduzione degli impianti sportivi negli ultimi anni, mantenendosi nell'ambito dei parametri stabiliti per la spesa corrente relativamente ai servizi stessi;
- gli interventi ed oneri posti a carico dell'Ente Gestore riducono degli oneri del Comune per la conduzione di tali impianti a cui altrimenti dovrebbe provvedere con propri mezzi e con proprio personale (determinandosi in tal modo maggiori costi e problemi gestionali) e favoriscono il loro stato di conservazione e concorrono a giustificare, unitamente alle ragioni di carattere sociale di cui sopra, la concessione in uso gratuito degli impianti stessi da parte del Comune alla Società Sportiva concessionaria. L'assunzione degli interventi di ordinaria manutenzione e una quota parte delle spese generali

determina una maggiore responsabilizzazione della società che ha in gestione l'impianto e comporta oneri effettivi per la stessa comunque superiori a quelli che pagherebbe se si applicasse un canone di affitto in base alle tariffe di mercato.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Comune di Molinella affida la conduzione dell'impianto sportivo e dello "Stadio Comunale A. Magli" all'A.S.D. Molinella Calcio 1911 come sopra rappresentata, per lo svolgimento delle attività relative al gioco del calcio, quindi allenamenti e partite, amichevoli e di campionato.

La convenzione potrà essere in futuro estesa a nuovi impianti che verranno eventualmente realizzati, previo atto integrativo relativo ai beni oggetto di estensione convenzionale.

L'uso dei campi è subordinato alle condizioni del terreno di gioco e pertanto si potrà vietarne l'uso per salvaguardarne la sua migliore conservazione. In tal caso l'Amministrazione Comunale collaborerà con l'A.S.D. Molinella Calcio 1911 nella ricerca di adeguate soluzioni alternative.

Art.2

L' A.S.D. Molinella Calcio 1911 non potrà usare l'impianto se non per gli usi e scopi secondo cui la concessione stessa è stata richiesta e conseguentemente disposta dal Comune precisamente per il gioco del calcio, salvo per manifestazioni la cui tipologia dovrà essere di volta in volta concordata con l'Amministrazione Comunale.

L'A.S.D. Molinella Calcio 1911 è inoltre tenuta a:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa (istruttori, ecc.) per iniziative atte a rendere popolare lo

sport del calcio anche mediante forme di collaborazione con il Comune, che, attraverso l'Assessorato allo Sport, proponga di attuare in periodi da concordarsi fra le parti nel periodo di durata della convenzione;

- b) presentare al Comune, all'inizio di ogni anno, il programma di massima sull'attività che intende svolgere (corsi, manifestazioni, campionati, ecc.) indicando i periodi della loro realizzazione;
- c) comunicare il/i nominativo/i del/i responsabile/i autorizzato/i a tenere contatti con l'Amministrazione Comunale;
- d) concedere eventuale libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno concordate con il Comune di Molinella (in tal caso il Comune si assumerà tutte le spese inerenti l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni stesse), nonché a concedere l'uso del campo e degli spogliatoi anche ai non soci, a gruppi sportivi e a chi, facendone debita richiesta al Comune, intendesse svolgere manifestazioni promozionali inerenti lo sviluppo del gioco del calcio o di altre discipline sportive, senza fini di lucro. In tal caso verrà applicato il tariffario in vigore e gli introiti incassati dall'A.S.D. Molinella Calcio 1911.

Art.3

I rapporti di qualsiasi natura del personale e collaboratore a qualsiasi titolo addetto alle attività gestite dall' A.S.D. Molinella Calcio 1911 faranno capo esclusivamente all' A.S.D. Molinella Calcio 1911. Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro autonomo e/o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra il Comune e il

personale o collaboratori del convenzionato il quale, con la presente, solleva il Comune da ogni qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione Comunale. A tal fine l'A.S.D. Molinella Calcio 1911 presenta una polizza assicurativa a copertura dei rischi del personale e collaboratori impiegati nella gestione dell'impianto oggetto della convenzione. All'A.S.D. Molinella Calcio 1911 è demandato altresì ogni adempimento previsto dalla legge 626 sulla sicurezza ivi compresa l'individuazione del datore di lavoro responsabile.

Art.4

Il Comune di Molinella può utilizzare gli impianti in ogni momento, direttamente o autorizzandone l'uso da parte di terzi, per manifestazioni o iniziative di rilevante interesse pubblico senza intralciare l'attività del concessionario, previo congruo preavviso, per un periodo di 15/20 giorni all'anno. La concessione in uso del campo a favore di terzi, che dovrà farne richiesta all'Amministrazione, sarà di competenza dell'Assessorato allo Sport, previa intesa con l'A.S.D. Molinella Calcio 1911 e prevalentemente nei mesi non interessati all'attività agonistica, al fine di non intralciare lo svolgimento dell'attività sportiva. Verrà quindi data priorità agli impegni di campionato, mentre negli altri casi spetterà all'Assessorato la decisione finale. Sarà compito dell'Amministrazione, nel caso di concessione a terzi, fissare all'utente le condizioni in merito ai modi, ai tempi di uso degli impianti, con l'esonero quindi di ogni e responsabilità da parte della Società concessionaria.

Art.5

La manutenzione ordinaria dell'impianto (come per esempio il

riassetto ed irrigazione del manto erboso, la pulizia degli spogliatoi e servizi, la tinteggiatura periodica della struttura e delle aree adiacenti, nonché il riassetto del manto erboso con frequenza trimestrale o in caso di palese necessità, le concimazioni, le semine, lo sfalcio dell'erba - eseguite in orario da consentire il corretto svolgimento delle competizioni sportive - la segnatura del campo di gioco, la custodia e la vigilanza dell'impianto, l'apertura e la chiusura dei cancelli, limitatamente al periodo di utilizzo, ecc.), come pure la cura e la custodia dell'impianto sono a cura e a carico dell'A.S.D. Molinella Calcio 1911 che si impegna a tal scopo a fornire il personale necessario.

I lavori di manutenzione straordinaria (funzionalità degli impianti idrici, del gas, di illuminazione, tutti quei lavori che, per calamità naturali e non, esulino da quelli sopracitati e purché non dovuti ad incuria del concessionario) sono a carico del Comune di Molinella.

Art. 6

I costi dei consumi delle utenze necessarie al funzionamento dell'impianto (energia elettrica, acqua, gas metano, ecc.) sono a carico della A.S.D. Molinella Calcio 1911.

Art. 7

Lo sgombero della neve dal campo di gioco, qualora sia obbligatorio per norme FIGC, dal campo di gioco è a carico dell'A.S.D. Molinella Calcio 1911. Il Comune è tenuto a provvedere allo sgombero della neve solo dagli accessi ed adiacenze del campo da calcio.

Art. 8

L'A.S.D. Molinella Calcio 1911 si impegna a conservare gli impianti e le attrezzature in concessione in perfetto stato di efficienza e manutenzione. Si impegna altresì a non danneggiare in alcun modo gli impianti ed in ogni caso a rimettere nel primitivo assetto, con urgenza, quanto eventualmente danneggiato. Il Comune, tramite il proprio Ufficio Tecnico, può controllare in ogni momento lo stato dell'impianto. Al termine di ogni annata sportiva le parti effettuano una valutazione scritta sullo stato di conservazione di tutti gli impianti e comunque non oltre il 15/6, pianificheranno i lavori straordinari da eseguire per la successiva annata sportiva, ovviamente in relazione alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art.9

Al concessionario fa carico l'eventuale servizio di vendita dei biglietti e il conseguente ricavato nonché il controllo degli ingressi; quest'ultimo servizio dovrà continuare fino a completo abbandono del campo da parte degli spettatori.

Compete inoltre all'A.S.D. Molinella Calcio 1911 il controllo e la vigilanza sull'uso dell'impianto da parte dei vari sportivi e utenti in genere, vigilando in particolare sul corretto utilizzo dell'impianto fino all'uscita dell'ultimo di essi. Le eventuali entrate derivanti dalla pubblicità verranno incamerati dall'A.S.D. Molinella Calcio 1911.

Art.10

E' vietato al concessionario sub-concedere, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente, nonché di apportare innovazioni o cambiamenti nell'impianto, salvo specifica autorizzazione dei competenti organi comunali.

Art.11

L'A.S.D. Molinella Calcio 1911 esonera espressamente il Comune di Molinella da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche a terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma l'oggetto del presente atto di convenzione. E' fatto obbligo all'A.S.D. Molinella Calcio 1911 di attenersi allo scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti in materia (in particolare in materia di manifestazioni sportive, di pubblico spettacolo, di esercizi pubblici, ecc.) esonerando anche in questo senso l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi derivanti dall'uso dell'impianto da parte della società stessa. A tale scopo dovrà preventivamente stipulare adeguata polizza assicurativa, copia della quale dovrà essere allegata alla presente convenzione. Il Comune mediante polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi, garantirà l'indennizzo per danni involontariamente cagionati a terzi connessi alla proprietà dei soli fabbricati e degli impianti a meno che il convenzionato non produca variazione e modifiche, senza apposita autorizzazione o faccia un uso corretto degli impianti stessi.

Art.12

Ogni infrazione al disposto, anche di una sola delle condizioni della convenzione, che a tale riguardo si ritengono tutte sostanziali, potrà comportare la risoluzione anticipata del presente atto e l'immediata riconsegna al Comune dell'impianto, e ciò con un semplice atto amministrativo del Comune medesimo.

Art.13

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di concessione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura demaniale dell'immobile, restando sempre esonerato il Comune di Molinella da

qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dalla concessione.

Art.14

Tutte le spese, imposte, tasse ed altri oneri inerenti al presente atto o dipendenti dall'effettuazione delle attività di cui alla presente convenzione, sono a carico dell'A.S.D. Molinella Calcio 1911.

Art.15

La presente convenzione avrà durata di anni tre con decorrenza dal 1° gennaio 2010 scadenza al 31 dicembre 2012, salvo risoluzione anticipata della stessa alla fine di ogni esercizio, sia da parte dell'Amministrazione Comunale che delle Società Calcio, previa disdetta da darsi almeno 60 giorni prima della fine del rispettivo esercizio.

In caso di comprovata negligenza l'Amministrazione Comunale può interrompere in qualsiasi momento, e a suo insindacabile giudizio, la convenzione.

Tali rescissioni non comporteranno diritto al risarcimento di danni, mancati guadagni o spese di qualsiasi natura a favore dell'A.S.D. Molinella Calcio 1911.

Trascorso tale periodo la Convenzione potrà essere rinnovata per un periodo di ulteriori anni due per espressa volontà delle parti, previa valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Art.16

L'A.S.D. Molinella Calcio 1911 prende atto che all'interno dell'impianto sportivo esiste un regolare velodromo, utilizzato per l'attività sportiva di tipo promozionale dalle società ciclistiche di Molinella. L'Amministrazione Comunale intende

salvaguardare anche con interventi di manutenzione straordinaria tale struttura al fine di consentire l'esercizio dell'attività di ciclismo.

Sarà cura dell'A.S.D. Molinella Calcio 1911 garantire in orari predeterminati dalla Consulta Comunale per lo Sport all'inizio di ogni stagione l'accesso all'uso del Velodromo, sia di giorno che di sera, per un totale di ore 240 massimo nell'arco dell'esercizio, manifestazioni comprese. Le società ciclistiche dovranno garantire all'A.S.D. Molinella Calcio 1911, secondo un piano concordato tra esse, la vigilanza dell'impianto in uso alle stesse società, il mantenimento del rispetto e del decoro delle attrezzature presenti in dotazione all'A.S.D. Molinella Calcio 1911, secondo regole di buon vicinato.

La manutenzione, la responsabilità e la vigilanza del Velodromo, dal momento dell'accesso all'uscita saranno affidate con atto separato alle società ciclistiche che ne faranno uso.

Resta inteso che il referente unico per l'Amministrazione Comunale dell'impianto è l'Associazione Sportiva Dilettantistica Molinella Calcio 1911, la quale dovrà gestire tale promiscuità secondo i principi del buon padre di famiglia.

Art.17

L'A.S.D. Molinella Calcio 1911 prende atto che all'interno dell'impianto sportivo esiste una pista di atletica, utilizzata per l'attività sportiva di tipo promozionale dalle società di atletica di Molinella. L'Amministrazione Comunale intende salvaguardare anche con interventi di manutenzione straordinaria tale struttura al fine di consentire l'esercizio dell'attività di atletica.

Sarà cura dell'A.S.D. Molinella Calcio 1911 garantire in orari

predeterminati dalla Consulta Comunale dello Sport all'inizio di ogni stagione l'accesso all'uso della pista di atletica, sia di giorno che di sera, per un totale di ore 240 massimo nell'arco dell'esercizio, manifestazioni comprese. Le società di atletica dovranno garantire all'A.S.D. Molinella Calcio 1911, secondo un piano concordato tra esse, la vigilanza dell'impianto in uso alle stesse società, mantenendo un comportamento consono relativamente all'utilizzo della pista e secondo regole di buon vicinato.

La manutenzione, la responsabilità e la vigilanza della Pista di atletica, dal momento dell'accesso all'uscita saranno affidate con atto separato alle società di atletica che ne faranno uso.

Resta inteso che il referente unico per l'Amministrazione Comunale dell'impianto è l'A.S.D. Molinella Calcio 1911, la quale dovrà gestire tale promiscuità secondo i principi del buon padre di famiglia.

Art.18

L'A.S.D. Molinella Calcio 1911 dovrà consentire in orario scolastico l'accesso gratuito all'impianto degli Istituti Scolastici di Molinella.

Art.19

A garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'A.S.D. Molinella Calcio 1911, dovrà prestare una cauzione pari a € 222,59, che sarà svincolata dopo la scadenza del contratto, previo accertamenti della correttezza della conduzione e dello stato di manutenzione dell'impianto sportivo.

La cauzione può essere costituita in contanti, con fideiussione bancaria, assicurativa o in titoli di Stato.

Art.20

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di indirizzo

politico amministrativo di cui al verbale della Delibera Consiliare n. 26 del 15.03.2000, l'Amministrazione Comunale riconosce alla Società Molinella Calcio 1911 di Molinella un corrispettivo annuo determinato in € 22.000,00 da corrispondersi in due rate semestrali entro i mesi di marzo e di settembre.

Letto approvato e sottoscritto.

Comune di Molinella

A.S.D. Molinella Calcio 1911

Il Comandante P.M.

Il Presidente

e, limitatamente all'art. 17 (uso del Velodromo)

Società Ciclistica

Polisportiva Molinella

Mac Team

Sez. Ciclismo

e, limitatamente all'art. 18 (uso della Pista di Atletica)

Atletica Molinellese

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to SELVA BRUNO

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/01/2010 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

- Viene contestualmente comunicata alla Prefettura
 Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari

Molinella, li 16/01/2010

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/01/2010 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000, come risulta da apposita attestazione del messo comunale, agli atti di questo Comune.

Molinella, li

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 28/12/2009

Molinella, li 16/01/2010

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Molinella, li

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Il presente documento è conforme all'originale per uso amministrativo

Molinella, li 16/01/2010



Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Deliberazione della Giunta Comunale N° 183 del 28/12/2009

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da realizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale